



DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE  
RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA  
NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



**Contributi e considerazioni depositate in sede di Audizione congiunta IV e V  
Commissioni Consiliari della Regione Puglia sulla Proposta di Legge Regionale  
presentata dal Consigliere Vincenzo Colonna:**

***“Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni  
concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da  
fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare”  
in data 27 settembre 2018***

====oOo====

Con riferimento alla Proposta di Legge sottoposta per fornire contributi e considerazioni, il **Distretto Produttivo Regionale Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica “La Nuova Energia”** istituito e riconosciuto dalla Regione Puglia con la legge Regionale 23 del 2007 **esprime generale apprezzamento** sull'attenzione dedicata alla promozione delle fonti rinnovabili che in linea generale lo schema sottoposto intende perseguire.

In particolare come evidenziato dal Distretto Produttivo Regionale “La Nuova Energia” attraverso il programma di sviluppo e i suoi aggiornamenti, prerogativa della stessa legge Regionale 23 art. 7, lo scenario economico internazionale, nazionale e regionale, si conferma quello di una società incentrata sempre più sull'uso consapevole dell'energia a tutti i livelli.

Nel più ampio ambito ambientale, sotto il profilo energetico, la produzione di beni viene corredata di

Distretto Produttivo Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica "LA NUOVA ENERGIA"

Presso il Politecnico di Bari -Via Amendola n. 126, 70126 BARI

Tel. 080 596 35 53 Fax 080 596 34 11

[www.lanuovaenergia.it](http://www.lanuovaenergia.it) - [info@lanuovaenergia.it](mailto:info@lanuovaenergia.it)

depositato durante l'audizione del IV e V del 27 settembre 2018



DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



analisi che ne descrivono, quantificano e comunicano l'impatto e l'impronta lasciata sul pianeta. La prospettiva più diffusa è quella dell'economia circolare che valuta le produzioni e le azioni sin dall'approvvigionamento delle materie prime e segue ai processi di trasformazione e trasporto, fino allo smaltimento a fine vita. L'energia è sempre più percepita non solo come utility, ma anche come contenuto qualificante dei beni e dei servizi.

Particolare importanza per la prosecuzione di un'attività di filiera energetica che veda coinvolte le realtà produttive locali viene sottolineata dall'incoraggiamento e sostegno che si propone la Proposta di Legge per gli impianti esistenti, attraverso interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione degli stessi.

Il Distretto Produttivo Regionale "La Nuova Energia" attraverso il programma di sviluppo e i suoi aggiornamenti, prerogativa della stessa legge Regionale 23 art. 7 ha già più volte espresso l'importanza di adozione di procedimenti semplificati per il continuo sviluppo sostenibile del settore delle energie rinnovabili.

La proposta di legge della Regione Puglia è coerente con la Strategia Energetica Nazionale 2017, e con il ruolo significativo nel processo di decarbonizzazione del settore dell'energia che è assegnato alle fonti rinnovabili, agli obiettivi che dovrebbero innalzare il contributo sui consumi elettrici fino al 55% al 2030, alla promozione dell'uso di "energia pulita" la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'economia circolare.

Le Regioni sono chiamate a svolgere un ruolo determinante nell'attuazione degli indirizzi previsti dalla SEN 2017, che sarà ulteriormente ribadito dal futuro Piano Nazionale Clima ed Energia: la loro diretta partecipazione al processo di produzione legislativa e monitoraggio nella costituenda cabina di regia assieme al MiSE, MATTM, MEF, MIT e MiBACT le pone come soggetto "di cerniera" per





REGIONE PUGLIA

DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE  
**LA NUOVA ENERGIA**

poter cogliere le istanze che provengono dal territorio, e portarle al dibattito nazionale. Le norme regionali, infatti, dovranno pertanto inquadrarsi ed essere coerenti con gli impegni assunti a livello nazionale e particolare raccomandazione si pone anche alla coerenza con le normative tecniche di settore nazionali.

Nell'esame della Proposta di Legge sembrerebbero mergere alcuni aspetti che, se non adeguatamente approfonditi, potrebbero rivelarsi non convergenti con le finalità di razionalizzazione ed efficientamento – energetico ma anche ambientale – della stessa.

### *Contributi e considerazioni Titolo I*

Gli aspetti più salienti che questo Distretto Produttivo vuole portare all'attenzione sono riconducibili al "Titolo I" della Proposta di Legge sono relativamente **all'uso dell'idrogeno non solo per produzione energia elettrica ma esplicitare anche per applicazione di mobilità, power to gas.**

Relativamente art. 4 Osservatorio Regionale su Idrogeno, visto l'istituzione e riconoscimento del Distretto Produttivo delle Energie Rinnovabili "La Nuova Energia" da parte della Regione Puglia con legge 23/2007 di **esplicitare che ci sarà un rappresentante dello stesso Distretto.**

===oOo===



Distretto Produttivo Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica "LA NUOVA ENERGIA"

Presso il Politecnico di Bari -Via Amendola n. 126, 70126 BARI

Tel. 080 596 35 53 Fax 080 596 34 11

[www.lanuovaenergia.it](http://www.lanuovaenergia.it) - [info@lanuovaenergia.it](mailto:info@lanuovaenergia.it)



REGIONE PUGLIA

DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE  
RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA  
NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE  
**LA NUOVA ENERGIA**

## *Contributi e considerazioni Titolo II*

### **Art. 10 - Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali**

#### **Comma 1**

In considerazione del fatto che il nuovo art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 152/2006 è stato modificato con le novità introdotte dal D.lgs. n. 104/2017 (recepimento della direttiva VIA 2014/52/UE), ha introdotto l'istituto della "valutazione preliminare" al fine di valutare, nel tempo massimo di 30 giorni, se determinati interventi che comportino modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali degli impianti esistenti siano assoggettabili a VIA, richiedano una Valutazione Ambientale, ovvero siano esclusi da entrambe le procedure, si ritiene che nel testo della Proposta di Legge venga dato esplicito riferimento dell'evoluzione della normativa nazionale ambientale di riferimento.

Poiché l'istituto della "valutazione preliminare", e in generale la nuova formulazione del suddetto art. 6, comma 9, risulta particolarmente utile per correttamente inquadrare i progetti di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento degli impianti eolici e per la semplificazione dei relativi procedimenti autorizzativi, e va nella direzione tracciata dagli obiettivi della Proposta di Legge presentata, una riformulazione dell'articolo 10, comma 1, appare senz'altro auspicabile.

#### **Comma 2**



REGIONE PUGLIA

DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE  
RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA  
NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE  
LA NUOVA ENERGIA

Si apprezza l'esclusione da procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA esclusivamente i progetti con potenza nominale superiore ad 1 MW, per i quali nella formulazione originaria sono previste le condizioni:

- a) *per gli impianti eolici, cumulativamente, una riduzione del numero di aereogeneratori pari ad almeno il 50% del totale di aereogeneratori precedentemente installati, una riduzione della superficie destinata all'installazione dell'impianto eolico pari ad almeno il 50% di quella precedentemente occupata dall'impianto esistente, nonché una riduzione della superficie spazzata pari ad almeno il 20% di quella precedentemente occupata dall'impianto esistente;*
- b) *per gli impianti fotovoltaici, una riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 20% della superficie radiante precedentemente installata o una riduzione della superficie destinata all'installazione dell'impianto fotovoltaico pari ad almeno il 20% di quella precedentemente occupata.*

Il successivo emendamento presentato dal medesimo firmatario della Proposta di Legge prevede come unica condizione per l'esclusione dai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA la "riduzione del numero di aerogeneratori pari ad almeno il 65%" del totale degli aerogeneratori precedentemente installati.

Tuttavia non può che osservarsi, e nel contempo portare all'attenzione del firmatario, che alcune delle condizioni indicate (e maggiormente nella formulazione iniziale) non vanno nella direzione di favorire gli interventi di "rinnovamento" degli impianti eolici, per motivi non solo tecnici ma anche di opportunità economica, i quali potrebbero vanificare l'effetto "leva" che lo schema sottoposto all'attenzione si prefigge.



Distretto Produttivo Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica "LA NUOVA ENERGIA"

Presso il Politecnico di Bari -Via Amendola n. 126, 70126 BARI

Tel. 080 596 35 53 Fax 080 596 34 11

[www.lanuovaenergia.it](http://www.lanuovaenergia.it) - [info@lanuovaenergia.it](mailto:info@lanuovaenergia.it)



DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE  
RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA  
NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



Si suggerisce che le disposizioni di legge siano coerenti con gli obiettivi di rinnovamento, avuto riguardo allo status dell'evoluzione tecnologica degli aerogeneratori, con rotori di dimensione sempre maggiore per ottimizzare la risorsa vento, sempre più performanti.

Lo sviluppo sostenibile e la maggiore attenzione alla tutela dell'ambiente si persegue con la diminuzione del numero degli aerogeneratori e la conseguente riduzione del cosiddetto "effetto selva", senza impatti ulteriori su consumo del suolo e rischio per il territorio.

L'innovazione fino ad oggi conseguita negli aerogeneratori li vede in condizione di utilizzare la risorsa vento in modalità più efficienti, ma ovviamente le dimensioni del diametro è anche il doppio o il triplo di quello degli aerogeneratori che andrebbero a sostituire.

Probabilmente il concetto di "superficie spazzata", un po' datato se non correlato ad altri aspetti di virtuosità tecnica, non tiene in debito conto il progresso tecnologico degli aerogeneratori di ultima generazione, portando di fatto ad una vanificazione del tentativo progettuale di interventi di integrale ricostruzione che potenzialmente invece coniugano innovazione e sviluppo sostenibile. Da alcune simulazioni effettuate considerando alcuni parchi eolici presenti sul territorio regionale, operando secondo le indicazioni della Proposta di Legge, l'applicazione della stessa implicherebbe un intervento di riduzione della potenza con conseguente decremento della produzione. E, di fatto, dunque, nessun intervento reale da realizzarsi.

Di scarsa lungimiranza appare la riduzione della superficie destinata all'installazione di un impianto eolico come definita all'art.9 della proposta di legge, e condizione include fra i criteri determinanti. Sembrerebbe non condivisibile proprio poiché non persegue l'obiettivo di ridurre l'effetto selva nell'ottica di migliorare "l'inserimento degli impianti eolici nel contesto paesaggistico e naturale", e non tiene conto di condizioni oggettive di alcuni singoli parchi eolici che invece potrebbero ricevere un eventuale beneficio proprio da un ridisegno del perimetro.





DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE  
RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA  
NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



La formulazione originaria della Proposta di Legge, di fatto, appare non introdurre quindi alcuna semplificazione autorizzativa. Semmai, la somma dei tre criteri si traduce, di fatto, in interventi di mero depotenziamento degli impianti eolici, che non riscontrerebbero alcun interesse da parte dei produttori, ulteriormente vanificando lo sforzo legislativo che, invece, il Distretto Produttivo apprezza e sicuramente auspica.

Non idonea a stimolare interventi di rifacimento è altresì la previsione dell'ulteriore aggravio del 10% nell'ipotesi in cui anche un solo impianto sia localizzato in aree non idonee ai sensi del R.R. n.24/2010, o in aree in cui la realizzazione di impianti eolici o fotovoltaici non sia ammissibile ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Considerando che all'attualità oltre il 90% degli impianti eolici siti sul territorio pugliese ricadono in aree interessate dal R.R. n.24/2010, resta difficile poter immaginare un eventuale interesse imprenditoriale ad autodecurtarsi un diritto acquisito, o in qualche modo a potersi ingenerare un meccanismo di interesse industriale concreto.

La nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 10, come depositato dal firmatario della stessa Proposta di Legge, ha correttamente posto, a nostro riguardo, l'unica condizione della riduzione del numero di aerogeneratori per l'esclusione dal procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o da VIA. Si ritiene però che il valore indicato (65%) sia ingiustificatamente elevato, poiché l'eccessiva riduzione proposta metterebbe in concreto rischio gli investimenti in potenziale programmazione dagli operatori. **Si ritiene che un valore congruo possa aggirarsi fra il 30-35%.**

Analoghe valutazioni sul concreto rischio per gli investimenti in potenziale programmazione dagli operatori possono condursi per l'emendamento proposto al comma 3 dell'articolo 10. Si condivide il criterio della riduzione del numero di aerogeneratori, ma il valore indicato risulta eccessivo.





DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



**Relativamente agli impianti fotovoltaici, bisognerebbe specificare che tale riduzione ipotizzata della superficie radiante pari almeno al 20% non è valida per impianto fotovoltaici realizzati sui tetti e pensiline fotovoltaiche.**

#### **Art. 11 - Disciplina delle modifiche sostanziali e non sostanziali**

##### **Comma 3**

Il comma 3 recita: "Sono comunque soggetti al procedimento di autorizzazione unica [...] gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione realizzati su impianti esistenti eolici o fotovoltaici: [...]"

- a) (omissis)
- b) che sono qualificati come modifiche non sostanziali di impianti esistenti assentiti con DIA, PAS o SCIA e comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW".

Non si comprende la ratio di tale previsione allorchè la disciplina delle "modifiche sostanziali e non sostanziali" – ritenuta dalla stessa Proposta di Legge di notevole importanza – non è resa conforme alle previsioni delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 28/2011 che, a prescindere dalla potenza nominale dell'impianto, riconosce la possibilità di avvalersi della PAS in caso di modifiche non sostanziali.

I tempi ed il procedimento di autorizzazione unica sono certamente più onerosi per gli operatori, e non appare andare nella direzione della semplificazione assoggettare l'operatore a tale imposizione anche nell'ipotesi in cui un intervento sia qualificato come modifica non sostanziale di un impianto soggetto ad un titolo abilitativo semplificato.





DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE  
RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA  
NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



#### **Comma 4**

Analogamente a quanto già osservato in relazione alle disposizioni dell'articolo 10 e del comma 3 del presente articolo 11, anche la previsione generalizzata dell'applicazione di un procedimento autorizzativo complesso, a prescindere dalla tipologia di intervento, risulti estremamente vessatorio e poco stimolante per nuovi investimenti in rifacimenti.

L'eccessivo appesantimento degli iter appare distonico soprattutto se da effettuarsi su impianti il cui potenziale impatto era già stato, in base al contesto normativo del momento, ritenuto tale da non richiedere la valutazione ambientale addirittura nemmeno del progetto di nuova costruzione. Risultando, evidentemente, ingiustificatamente oneroso, il risultato prevedibile che potrà sortire sarà prevedibilmente rendere l'operazione di scarso interesse per gli operatori economici ed industriali.

Si suggerisce di rivedere la Proposta di Emendamento presentata prestando molta attenzione all'effetto fortemente dissuasore dell'applicazione a verifica preliminare, *"verifica di assoggettabilità a VIA e VIA a tutti gli interventi che prevedano la realizzazione di un impianto di potenza superiore a 1 MW, nel caso in cui l'impianto esistente non sia stato assoggettato ai medesimi processi di verifica e valutazione ambientale, o nel caso in cui l'intervento determini un incremento di potenza dell'impianto esistente di almeno 1 MW"*.

#### **Art. 12 - Prosecuzione dell'esercizio degli impianti esistenti**

##### **Comma 1**

Il comma 1 recita: *"Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della presente legge, la prosecuzione dell'esercizio di un impianto esistente, oltre il termine definito dal titolo abilitativo originario, può essere disposta a condizione che si preveda l'esecuzione di uno degli interventi di cui al precedente articolo 11 e:*





REGIONE PUGLIA

DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



- a) per gli impianti eolici, la riduzione del numero di aereogeneratori pari ad almeno il 30% del totale di aereogeneratori precedentemente installati e la riduzione della superficie destinata all'installazione dell'impianto eolico pari ad almeno il 30% di quella precedentemente occupata.
- b) per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 15% della superficie radiante precedentemente installata o la riduzione della superficie destinata all'installazione dell'impianto fotovoltaico pari ad almeno il 15% di quella precedentemente occupata."

La proposta emendamentiva di cui alla lettera a) dell'art.12 comma 1, che prevede come unica condizione la riduzione del numero degli aerogeneratori, pari ad almeno il 50% del totale di aereogeneratori precedentemente installati, profila almeno un paio di criticità.

Va ricordato, infatti, che nei provvedimenti di autorizzazione unica è solitamente indicata una seconda data rispetto alla scadenza originaria del titolo abilitativo derivante dalla possibile richiesta di proroga da parte dell'operatore. Pertanto, l'operatore non sufficientemente sostenuto nella sua possibile volontà ad efficientare l'impianto potrebbe decidere di non continuare ad investire bensì di continuare ad esercire l'impianto nella situazione configurativa dell'impianto esistente.

In seconda osservazione, poichè per potere continuare ad esercire il proprio impianto si impongono comunque degli interventi di riduzione della potenza nominale, molto vessatoriamente viene meno la possibilità di poter continuare ad esercire il proprio impianto per come originariamente autorizzato. E questo con un ingiustificato decremento potenziale (a livello globale Paese) della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Il Distretto Produttivo Regionale, anche al fine di salvaguardare gli investimenti effettuati in fonti rinnovabili e del patrimonio virtuoso che essi costituiscono nell'ambito del parco produttivo elettrico regionale, ritiene indispensabile che la Proposta di Legge garantisca agli operatori la possibilità di



Distretto Produttivo Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica "LA NUOVA ENERGIA"

Presso il Politecnico di Bari -Via Amendola n. 126, 70126 BARI

Tel. 080 596 35 53 Fax 080 596 34 11

[www.lanuovaenergia.it](http://www.lanuovaenergia.it) - [info@lanuovaenergia.it](mailto:info@lanuovaenergia.it)



DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE  
RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA  
NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



continuare ad esercire gli impianti nella loro configurazione iniziale attraverso la richiesta dell'estensione della validità del titolo abilitativo originario. Tanto anche al fine di evitare pericolose derive di inquadramento degli stessi operatori ed impianti quali "non graditi" al territorio e raccomandando all'Organo legislativo di evitare in qualsiasi modo l'innescarsi di fenomeni NIMBY anche per tali impianti, che vanno invece esaltati per la loro virtuosità.

La necessità anche di preservare gli attuali livelli di potenza/produzione regionale da fonti rinnovabili – e giammai di ridurli – va anche nella direzione di dare garanzie all'autorevolezza della complessità e lunghezza degli iter autorizzativi che ha caratterizzato, specie nel passato, la realizzazione degli impianti eolici.

Una più armonica riformulazione del contenuto dell'articolo 12, che tenga in considerazione quanto richiamato, sicuramente risulteranno in maggiore armonia con le buone finalità della Proposta di Legge presentata.

#### **Comma 8**

Le disposizioni previste nella Proposta di Legge prevedono una serie di oneri economici a carico degli operatori particolarmente gravosi. Alcuni di questi, peraltro, non più in linea (o ridondanti) con l'attuale normativa vigente.

Vale qui la pena ricordare che già ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. j) del DM 10 settembre 2010: *"l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica è corredata da: impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione precedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale"*. Per di più, *"le Regioni o le Province delegate possono*





DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE  
RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA  
NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



*motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi."*

La proposta di legge, invece, conterrebbe l'obbligo per:

- il deposito di una fideiussione a garanzia della realizzazione dell'impianto pari a 50,00€/kW;
- l'istituzione di un fondo di accantonamento a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione pari a 50,00€/kW;
- il rilascio di una fideiussione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione per l'ipotesi di decadenza del titolo autorizzativo pari a 50,00€/kW;
- il deposito di una fideiussione a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto pari a 5,00€/kW.

E' evidente che, nella situazione attuale di accesso al sistema incentivante per le FER, le disposizioni di cui al comma 8 risultano anacronistiche: il noto meccanismo di aste competitive tra gli operatori, la cui aggiudicazione è l'unica via per poter ricevere un supporto economico sull'energia immessa in rete, tra i requisiti per poter partecipare alle stesse aste prevede la presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della realizzazione dell'impianto, oltreché il possesso del relativo titolo autorizzativo.

Non è né raro né infrequente, dunque, per gli operatori, in caso di esito negativo di aggiudicazione dell'asta, perdere interesse nel portare avanti la propria iniziativa imprenditoriale.

Le previsioni contenute nella proposta di legge in oggetto avrebbero avuto un qualche valore, tutt'al più, numerosi anni or sono, allorquando l'effervescenza del settore incontrava una disponibilità ad investimenti notevoli in termini di nuova capacità installata. Situazione, ad oggi, sicuramente fortemente cambiata.



REGIONE PUGLIA

DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELL'EFFICIENZA ENERGETICA "LA NUOVA ENERGIA"  
RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA



DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE  
**LA NUOVA ENERGIA**

Il framework legislativo e regolatorio è radicalmente mutato, con un'analisi preventiva delle nuove iniziative (sia green che brown field) che presuppone valutazioni economico finanziarie estremamente accurate.

Non è ben chiara, inoltre, la compresenza di un fondo di accantonamento ed il deposito di una fideiussione a garanzia degli interventi di dismissione: essi, infatti, appaiono avere finalità simili. In ogni modo, pur nella necessità di chiarire se entrambe le garanzie debbano essere costituite o se siano alternative tra loro in caso di loro permanenza nella Proposta di Legge, si auspica per una loro razionalizzazione.

Appare infine estremamente vessatoria la previsione nella proposta di legge, in caso di mancato rispetto dei termini entro cui costituire il fondo di accantonamento o prestare fideiussione, della perdita di efficacia ed il decadimento del titolo autorizzativo. Anche in questo caso, considerate le valutazioni economiche estremamente rigorose di cui oggi gli impianti devono essere dotati per poter accedere al mercato dei capitali, si propone una rivisitazione in termini di maggior tolleranza.

#### **Integrazione art. – Obbligo comunicazione dati produzione alla Regione per Catasto pugliese**

Istituire per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile **obbligo di attività di monitoraggio in continuo su infrastruttura informatica di rete e comunicazione alla Regione Puglia come previsto dagli ultimi Bandi della Regione Puglia relativamente all'efficienza energetica degli edifici pubblici ed al titolo VI relativo Fondo per efficientamento Energetico PMI.**

Tali dati potranno contribuire attivamente alla graduale e completa definizione di protocolli e modalità per l'istituzione del Catasto pugliese degli assorbimenti e della produzione istantanea di energia da fonte rinnovabile.

**LA NUOVA ENERGIA**  
**DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIESE**  
Politecnico di Bari  
Via Amendola, 126 - 70126 BARI  
Tel. 080 596 35 53 - Fax 080 596 34 11  
Cod. Fisc. 93393080721

Distretto Produttivo Pugliese delle Energie Rinnovabili e dell'Efficienza Energetica "LA NUOVA ENERGIA"

Presso il Politecnico di Bari - Via Amendola n. 126, 70126 BARI

Tel. 080 596 35 53 Fax 080 596 34 11

www.lanuovaenergia.it - info@lanuovaenergia.it